

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea
DIPARTIMENTO DELL'AGRICOLTURA

Prot. 27248

Palermo 23 giugno 2020

*Ai Responsabili dell'attuazione PSR 2014-2020
Ai Responsabili dell'attuazione programmi OCM Vino, Ortofrutta, Miele, etc*

*Ai Responsabili IPA
Ai Responsabili Aree, Servizi, UO di tutti gli uffici
A tutto il personale del Dipartimento Agricoltura*

Al Dipartimento Sviluppo Rurale

All'Assistenza Tecnica del PSR

*A tutti i Beneficiari del PSR-OCM
(Imprese, Enti di diritto pubblico e privato)*

Agli Ordini Professionali

Ai CAA

*Ai componenti della Governance in Agricoltura
(DA n. 69 del 3 luglio 2019)*

All'ANCI Sicilia

Oggetto: MISURE URGENTI DI LIBERALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E NOVITÀ NORMATIVE INTRODOTTE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA CORONAVIRUS

Il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. RILANCIO) ha previsto misure urgenti di liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione agli effetti economici e sociali causati dall'emergenza Covid-19 (Circolare n. 50197 del 9 giugno 2020 dell'Assessorato Autonomie Locali e Funzione Pubblica).

L'obiettivo è adottare **MISURE DI SEMPLIFICAZIONE, ACCELERAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E LA RIMOZIONE DI OGNI OSTACOLO BUROCRATICO NELLA VITA DEI CITTADINI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19 (ART. 264, COMMA 1, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34)**

In particolare, l'art. 264, comma 1, lett. a), dispone misure acceleratorie dei procedimenti avviati ad istanza di parte, aventi ad oggetto l'erogazione di benefici economici, comunque denominati (es. indennità, prestazioni previdenziali, prestiti, agevolazioni, sovvenzioni, contributi).

Tale disposizione viene emanata in applicazione del più generale indirizzo contenuto nel principio del **TRASFERIMENTO DI RESPONSABILITÀ DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI PRIVATI**.

La disposizione amplia la possibilità per i privati di ricorrere alle dichiarazioni sostitutive e agli atti di notorietà, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, al fine di comprovare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento.

La novità è che, per il periodo preso in considerazione e nei limiti degli atti cui la norma fa riferimento, il ricorso alle dichiarazioni sostitutive, di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, è consentito per qualsiasi tipo di documento, anche in deroga ai limiti e alle eccezioni previste dai medesimi o dalle normative di settore, salvi gli inderogabili limiti previsti dalla normativa antimafia e di prevenzione di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

L'art. 264, comma 1, lett. d), in relazione ai procedimenti di cui all'art. 264, comma 1, lett. a), sopra richiamati, ha inoltre previsto che i limiti all'esercizio del potere di revoca siano circoscritti alla sola ipotesi di sopravvenienza di ragioni d'interesse pubblico, per di più dichiaratamente "eccezionali".

L'art. 264, comma 1, lett. b) prevede una riduzione dei termini per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, da diciotto a soli tre mesi degli atti per l'evidente ragione di consentire la conservazione degli effetti dei provvedimenti a garanzia del legittimo affidamento ingenerato nei destinatari.

I suddetti termini decorrono dall'adozione del provvedimento espresso o dalla formazione del silenzio assenso.

Mentre restano fermi tutti gli altri termini presupposti, generalmente legittimanti l'annullamento d'ufficio, restano fermi.

In particolare l'annullamento d'ufficio può essere disposto, entro i suddetti termini, ove sussistano ragioni attuali d'interesse pubblico.

Ovviamente il limite temporale all'esercizio dell'annullamento d'ufficio non opera nel caso in cui detti provvedimenti siano il frutto di dichiarazioni false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato.

Rimane salva l'applicazione delle sanzioni penali, comprese quelle di cui al Capo IV, del T.U. sulla documentazione amministrativa (d.p.r. n. 445/200).

L'art. 264, comma 1, lett. c) espressamente prevede che ai sensi dell'art. 19, comma 4, l. n. 241/1990 (art. 27, comma 10, l.r. 21 maggio 2019, n.7) il termine per l'adozione dei provvedimenti è di tre mesi per le attività soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Lo stesso decorre dalla scadenza del termine previsto per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, del medesimo articolo 19 (art. 27, comma 7, primo periodo, l.r. 21 maggio 2019, n.7).

L'art. 264, comma 1, lett. e) prevede che il responsabile del procedimento adotti un provvedimento espresso conclusivo del procedimento, entro trenta giorni dalla formazione del silenzio assenso.

Tale disposizione risponde a ragioni acceleratorie e di certezza del diritto e le ipotesi richiamate sono quelle del silenzio assenso "orizzontale", di cui all'art. 17 bis, comma 2, l.n. 241/1990 (art. 30, comma 2, l.r. 21 maggio 2019, n.7), e quelle del silenzio assenso endoprocedimentale formatosi in sede di conferenza di servizi semplificata o simultanea, ai sensi dell'art. 14-bis, commi 4 e 5 (art. 18, commi 4 e 5 l.r. 21 maggio 2019, n.7) e dell'art. 14-ter, comma 7 (art. 19, comma 6, l.r. 21 maggio 2019, n.7).

L'art. 264, comma 1, lett. f) prevede che tutte le misure sono estese agli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19.

Infine, si sottolinea che, nell'ambito di verifiche, ispezioni e controlli sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione "non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione".

E' NULLA OGNI SANZIONE DISPOSTA NEI CONFRONTI DEI PRIVATI PER OMESSA ESIBIZIONE DI DOCUMENTI GIÀ IN POSSESSO DELLE P.A.

PIENA ATTUAZIONE DELL'ART. 18 DELLA LEGGE N. 241/1990 E DEL DPR N. 445/2000 (ART. 264, COMMA 2, D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34) – CONSEGUENZE FALSE DICHIARAZIONI

Preliminarmente occorre focalizzare l'attenzione sulla portata delle previsioni di cui all'art. 264, comma 2, del decreto legge 19 marzo 2020, n.34.

Esse si caratterizzano per un diverso regime temporale rispetto a quelle del primo comma in quanto esse non hanno valenza temporale predeterminata o temporalmente circoscritta.

L'art. 264, comma 2, lett. a), prevede un ampliamento dei meccanismi di controllo (basti osservare le modifiche apportate al comma 1, dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, richiamato altresì in deroga all'art. 50 d.lgs. n. 50/2005, in uno con l'art. 43, comma 4, della medesima normativa) e un inasprimento della disciplina sanzionatoria (si osservi il periodo aggiunto al comma 1, dell'art. 76, del d.P.R. n. 445/2000), anche in termini di decadenza (rectius: revoca), senza limiti di tempo, dai benefici economici ricevuti sulla base di dichiarazioni mendaci e di divieto di accesso a ulteriori contributi, agevolazioni, finanziamenti, per un periodo di due anni, decorrenti dall'adottato atto di decadenza (art. 75, comma 1-bis, del D.P.R. n. 445/2000).

La disciplina dei requisiti di idoneità professionale è ispirata, infatti, al principio del mutuo riconoscimento dei titoli abilitativi ed ha, come noto, la funzione di garantire la più ampia partecipazione ai cittadini comunitari ai bandi indetti nei Paesi dell'Unione Europea.

Pur non di meno, si tratta di requisiti rispondenti allo scopo di garantire la idoneità professionale del concorrente a partecipare al bando e ad essere, quindi, contraente con l'Ue pertanto devono essere posseduti senza soluzione di continuità in applicazione di quanto appena esposto.

Tale inasprimento è previsto a compensazione del regime di massima semplificazione e liberalizzazione.

Il comma 2, lett. b) e lett.c) e il comma 3 dell'art. 264, apportano modifiche all'art. 50 e all'art.50 ter del CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE.

E' stato intensificato il meccanismo di fruizione dei dati posseduti dalle amministrazioni pubbliche certificanti e dai gestori dei servizi pubblici, attraverso la predisposizione di accordi quadro, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto rilancio.

Tali accordi sono funzionali ad assicurare ai privati che ne facciano richiesta, la conformità delle dichiarazioni rese rispetto a quelle possedute dalla pubblica amministrazione.

CONTROLLI EQUIVALENTI - REGOLAMENTO UE N° 532/2020 – Circolare Dipartimento Agricoltura n. 17631 del 28 aprile 2020

In tempi di emergenza sanitaria le misure restrittive della libera circolazione delle persone hanno portato rapidamente la Commissione Europea e di conseguenza l'AGEA ad individuare modalità alternative e equivalenti che consentano di eseguire le visite in situ nell'ambito dei controlli

amministrativi e le visite sul luogo delle operazioni nell'ambito dei controlli in loco e dei controlli ex post.

Pertanto, al fine di accelerare i procedimenti, si evidenzia la possibilità di utilizzare le relazioni con l'utilizzo di foto geotaggate, l'eliminazione dei sopralluoghi preventivi e tutto quanto già indicato con la Circolare Dipartimento Agricoltura n. 17631 del 28 aprile 2020.

DECRETO CURA ITALIA: URGENZA DEI PAGAMENTI ED EROGAZIONE SOTTO CONDIZIONE RISOLUTIVA PSR (SUPERFICI E STRUTTURALI) E OCM

In vigenza della situazione emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la regola di urgenza dei pagamenti di cui all'art. 78, comma 1-*sexies* del decreto-legge n. 18/2020, che prevede la possibilità di procedere all'erogazione sotto condizione risolutiva in assenza dell'informazione antimafia, si applica alle domande di sostegno e di pagamento del FEASR e FEAGA (programmi operativi OCM).

TEMPI E RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO (L.R N. 7 DEL 21 MAGGIO 2019)

La L.R. n. 7 del 21 maggio 2019 - *Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa* ha introdotto disposizioni che consentono di accelerare l'attuazione del PSR Sicilia 2014-20 e dei programmi operativi OCM.

L'organizzazione del Dipartimento Agricoltura in Aree, Servizi e UO Centrali, IPA, UO e UIA territoriali, ha l'obiettivo di avvicinare l'amministrazione alle esigenze del territorio, dell'agricoltura e delle imprese, ma **NON DEVE TRADURSI IN ALLUNGAMENTO DELLA FILIERA DEL PROCEDIMENTO** in cui ogni singolo componente della catena riversa la responsabilità sul successivo dilatando i tempi di conclusione del procedimento.

A tal fine si precisa che:

- l'Unità organizzativa responsabile della istruttoria (art. 4) e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale è l'Ispettorato dell'Agricoltura competente per territorio o l'Area/ Servizio del Dipartimento per le misure a gestione centrale;

- il Responsabile dell'Unità Organizzativa (Dirigente di Area/Servizio/IPA/UO) ha l'obbligatorietà di:

1. individuare il nominativo del funzionario e stabilire il termine per la conclusione (che decorre dalla data di presentazione dell'istanza acquisita al protocollo dell'Unità organizzativa e non da quello in cui viene assegnata al funzionario)

2. esercitare il potere sostitutivo in caso di inadempienza/inerzia del funzionario.

3. dare comunicazione con valore legale sui siti istituzionali del PSR Sicilia 2014-2020 e dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea che assolvono, ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, della L.R. n. 10 del 30 aprile 1991 e s.m.i. e della L.R. n. 7 del 21 maggio 2019 l'obbligo della comunicazione e/o di avvio del procedimento di archiviazione.

4. La comunicazione dovrà essere in "formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage"

PRINCIPIO DI FLESSIBILITÀ DEGLI INVESTIMENTI

Secondo le indicazioni fornite dall'Unione Europea occorre consentire una maggiore flessibilità degli investimenti, affinché le aziende adeguino i progetti alle modificazioni economiche e sociali causate dalla pandemia a livello globale, che hanno inciso sui consumi, sulle abitudini e sul'export internazionale.

Il Dipartimento Agricoltura ha emesso:

- la nota prot. 18512 del 4 maggio 2020 che ha variato la % massima ammessa in diminuzione degli investimenti (fino al 70% per alcune misure);
- la nota prot. 26705 del 19 giugno 2020 che ha modificato e integrato le Disposizioni inerenti alle varianti in corso d'opera, alle varianti per cambio beneficiario e recesso dagli impegni approvate con D.D.G. n. 2825 del 31/10/2019.

CANTIERABILITÀ: PIENA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI EDILIZIA ED URBANISTICA - LEGGE N° 262 DEL 11 NOVEMBRE 2014 (CD. SBLOCCA ITALIA) E L.R. N° 16 DEL 18 AGOSTO 2016

Come è noto, per le opere edili, al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse disponibili il beneficiario deve garantire che gli investimenti, relativi alla domanda di sostegno, siano CANTIERABILI.

La condizione di cantierabilità non è il semplice assolvimento degli iter amministrativi/ tecnici relativi al progetto, ma riguarda l'effettiva realizzabilità del progetto e il relativo adempimento delle procedure amministrative ed autorizzative dell'opera.

Il beneficiario deve dimostrare l'immediata cantierabilità di un progetto al fine di garantire l'effettiva esecutività delle opere anche rispetto a tutti quegli elementi (stato dell'area, presenza di impedimenti, possibili difficoltà operative) che non sono legati all'iter autorizzativo ma che costituiscono passaggi essenziali da superare per consentire lo svolgimento dei lavori nei tempi e costi previsti.

Questo aspetto assume un valore determinante nella valutazione di idoneità di un progetto per l'emissione del decreto di concessione in considerazione della necessità di una tempistica certa per la realizzazione e dell'INTERESSE PUBBLICO di utilizzare i fondi comunitari ed evitare il disimpegno automatico

La mancata o incompleta effettuazione delle suddette verifiche da parte del beneficiario determina una responsabilità a carico dello stesso laddove l'omissione di tali verifiche determinano ritardi nella realizzazione del progetto con successive richieste di proroghe alla Regione.

Le opere edili progettate sono subordinate alla presentazione, al Comune, della documentazione autorizzativa ai sensi della normativa vigente, per la quale occorre allegare specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato preposto al rilascio della documentazione in questione.

Pertanto, i progetti di investimento al momento della presentazione della domanda d'aiuto devono essere corredati dai titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente:

- Permesso a costruire,
- Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.),
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.),
- Altre autorizzazioni o pareri riportanti la destinazione a cui sarà adibita l'opera strutturale oggetto dell'investimento.

Nel caso i suddetti titoli, necessari per la realizzazione del progetto proposto, non risultino posseduti dal richiedente al momento della presentazione telematica della domanda il tecnico competente nel settore specifico, deve presentare dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 contenente gli estremi della richiesta di rilascio del Permesso a Costruire al Comune.

Per le opere che saranno realizzate tramite C.I.L.A. e S.C.I.A, ovvero altri eventuali titoli abilitativi, o che sono assoggettate alla disciplina della “edilizia libera”, dichiarazione resa e firmata dallo stesso richiedente e dal tecnico competente del settore specifico nelle forme della **PERIZIA ASSEVERATA** (del seguente tenore “**nella certezza di aver applicato al meglio le mie capacità professionali nella redazione della presente perizia, confermo, sotto la mia personale responsabilità, l’autenticità e la certezza dei contenuti della redazione**”) cioè una autocertificazione redatta da un perito (professionisti abilitati all’esercizio della professione, nei limiti delle competenze stabilite dalle leggi istitutive dei singolo Ordini/collegi ed iscritti al relativo Ordine o Collegio Professionale) nella quale verranno confermati i contenuti sotto la propria responsabilità, attestandone l’autenticità e veridicità, rispondendo in tal modo professionalmente e penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali in essa contenuti.

PREVENTIVI

Per le opere/attrezzature a preventivo è necessaria la presentazione di tre preventivi confrontabili tra loro e resi da ditte offerenti specializzate ed indipendenti.

È necessaria la formalizzazione della richiesta di ogni singolo preventivo da parte del richiedente, pena la non ammissibilità del preventivo stesso.

La richiesta dei preventivi dovrà essere documentata tramite la ricevuta della PEC di invio, o attraverso l’apposizione sulla richiesta di timbro e firma per ricevuta della ditta offerente, od altra documentazione comprovante la richiesta di preventivo.

Per le ditte offerenti estere, che non hanno obbligo di PEC, la richiesta potrà essere comprovata anche dal FAX.

La richiesta dei preventivi dovrà essere dettagliata affinché il confronto successivo, tra richiesta e offerta, sia evidente e senza sottintesi.

I preventivi dovranno essere acquisiti dal richiedente o soggetto da lui delegato, e dovranno essere omogenei nell’oggetto della fornitura, affinché sia immediato il raffronto tra le proposte.

Dovranno, altresì, essere dettagliati, non prevedere importi a “corpo”.

La scelta dovrà essere effettuata per parametri tecnico-economici e per costi/benefici.

Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi dovranno riflettere i prezzi più vantaggiosi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).

I tre preventivi per essere comparabili devono essere resi o da tre ditte fornitrici/rivenditori, o da tre ditte costruttrici.

Non sono ammissibili preventivi, per lo stesso prodotto, la cui comparazione avviene tra ditte fornitrici/rivenditori e ditte costruttrici.

I preventivi devono essere resi da Ditte in concorrenza tra di loro.

Si possono ritenere in concorrenza le ditte che non hanno tra loro gli stessi titolari, soci, amministratori (i soci conferitori di Cooperative agricole che non hanno potere sulla scelta economica della fornitura non dovranno essere presi in considerazione).

I tre preventivi dovranno essere redatti su carta intestata della ditta offerente, con l’indicazione ben visibile della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla CCIAA ed il C.F e/o P.IVA, ovvero codici identificativi similari nel caso in cui la ditta offerente sia estera.

Inoltre, nei preventivi, pena la inammissibilità degli stessi, dovranno essere indicati:

1. la data di emissione del preventivo;
2. dichiarazione della ditta offerente se trattasi di una ditta fornitrice/rivenditrice o di una ditta costruttrice;
3. la dettagliata descrizione del bene oggetto di fornitura;
4. la quantità (numero) dei beni acquistati;

5. il prezzo del singolo bene franco arrivo;
6. l'indicazione delle modalità e dei tempi di consegna della fornitura;
7. timbro firma della ditta offerente (legale rappresentante o soggetto delegato).

Dovrà essere predisposto un apposito prospetto di raffronto con l'indicazione del preventivo scelto e della motivazione della scelta stessa, firmato dal legale rappresentante e tecnico competente.

Il richiedente, inoltre, deve fornire una relazione tecnico economica redatta e sottoscritta da un tecnico competente, nella quale dovrà essere illustrata la motivazione della scelta del preventivo in questione rispetto agli altri preventivi.

La mancanza di uno solo dei tre preventivi di spesa comporta la non ammissibilità all'aiuto e non finanziabilità.

I preventivi possono essere oggetto di integrazione e soccorso istruttorio, fino all'emissione del decreto di concessione (al quale vanno allegati), fermo restando il rispetto della procedura di selezione e comparazione fin qui illustrata.

La presenza dei tre preventivi non trova applicazione nei casi in cui non sia possibile reperire più costruttori per un determinato bene.

In tal caso, se il bene è fabbricato e venduto da una sola ditta costruttrice dovrà essere allegata dichiarazione di unicità redatta dalla stessa ditta costruttrice.

La congruità della spesa può essere disposta tramite **PERIZIA ASSEVERATA** (del seguente tenore **“nella certezza di aver applicato al meglio le mie capacità professionali nella redazione della presente perizia, confermo, sotto la mia personale responsabilità, l'autenticità e la certezza dei contenuti della redazione”**) cioè una autocertificazione redatta da un perito (professionisti abilitati all'esercizio della professione, nei limiti delle competenze stabilite dalle leggi istitutive dei singoli Ordini/collegi ed iscritti al relativo Ordine o Collegio Professionale) nella quale verranno confermati i contenuti sotto la propria responsabilità, attestandone l'autenticità e veridicità, rispondendo in tal modo professionalmente e penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali in essa contenuti.

Il beneficiario dovrà inoltre presentare dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 art.46 e 47:

- dichiarazione che attesti che non vi siano collegamenti tra l'Azienda che richiede l'accesso all'aiuto, e la Ditta offerente, ovvero che non abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
- dichiarazione che attesti che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato e della competitività dei costi in esso indicati;
- dichiarazione che attesti che la scelta della Ditta offerente è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna;

Si ricorda la nota prot. 19770 del 13 maggio 2020 in cui si riportano le considerazioni della Sentenza n. 5099/2018 del TRIBUNALE DI PALERMO - Sezione V Civile – Sezione specializzata in materia di imprese, che viene in rilievo per due aspetti:

- la cointeressenza nelle partecipazioni societarie dei fornitori dei 3 preventivi allegati ai progetti PSR e OCM;

- la buona fede di chi presenta il preventivo.

L'amministrazione è sempre in condizioni di ricorrere al soccorso istruttorio tranne i casi in cui accerti raggiri, artifici e malafede dei beneficiari. In tal caso è fatto obbligo di segnalare il reato.

RAGIONEVOLEZZA, PERTINENZA E CONGRUITÀ DELLE SPESE PROPOSTE

Le spese proposte devono essere ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza del preventivo scelto

La spesa proposta deve:

1) essere imputabile all'investimento, ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese, le operazioni e gli obiettivi finali,

2) essere pertinente rispetto all'investimento e deve risultare come conseguenza diretta dello stesso investimento, essere congrua rispetto all'investimento e deve essere commisurata alla dimensione del progetto,

4) essere necessaria per attuare l'investimento, e non sproporzionata in relazione alla tipologia di investimento da realizzare

5) rispettare il criterio di ragionevolezza di una spesa;

6) per verificare la ragionevolezza dei costi, laddove un solo metodo non garantisce una adeguata valutazione, ci si può avvalere di "metodi misti" mettendo a confronto i preventivi con i prezziari regionali (o database costantemente aggiornati e realisti delle varie categorie di spesa) e con le valutazioni tecniche indipendenti sui costi.

Qualora in fase istruttoria si ritenga che i prezzi proposti siano visibilmente superiori a quelli di mercato, si potrà procedere con una verifica tramite richiesta del listino prezzo all'offerente del bene.

La verifica sarà effettuata mediante la consultazione di listini prezzo di mercato o di un database periodicamente aggiornato delle varie categorie di macchine, attrezzature e altre categorie di spese. I prezzi dovranno essere aggiornati (per esempio alcune tecnologie nel corso degli anni hanno prezzi decrescenti).

Gli importi, comunque, devono riflettere i prezzi di mercato E NON DI CATALOGO del singolo produttore/fornitore/costruttore.

LE DISPOSIZIONI ATTUATIVE O PARTE DI ESSE IN CONTRASTO CON LA PRESENTE CIRCOLARE EMANATE PRECEDENTEMENTE NELLA QUALITÀ DI AUTORITA' DI GESTIONE/DIRIGENTE GENERALE SONO DICHIARATE MODIFICATE E PER L'EFFETTO NON APPLICABILI SECONDO QUANTO PREVISTO DAL CRITERIO CRONOLOGICO PER LA RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE CHE POSSONO VERIFICARSI TRA DISPOSIZIONI NORMATIVE SUCCESSIVE E DI PARI GRADO.

RESPONSABILITÀ E RITARDI

La L.R. n° 7/2019 ha previsto in materia di responsabilità che:

- la mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità amministrativo-contabile, dirigenziale e disciplinare nonché al fine dell'attribuzione della retribuzione di risultato (dirigenziale e del comparto);

- i dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all'ammontare delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno di cui all'articolo 2 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici;

- le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza, dolosa o colposa, del termine per la conclusione del procedimento.

- le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempiamento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei Conti.

Il responsabile del procedimento deve essere in possesso della necessaria professionalità, in relazione agli atti di competenza ed alle materie trattate dall'unità organizzativa e l'attività svolta deve essere tracciabile.

Pertanto al dirigente che lo nomina compete la responsabilità "in eligendo e in vigilando"

REFLUENZA SULLA VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA E DEL COMPARTO

Considerata l'importanza dell'applicazione di quanto contenuto nella presente circolare ai fini di garantire una rapida ripresa economica delle attività economiche, il valutatore, in fase di assegnazione del livello di completamento (alto, medio, basso, nullo) delle voci che compongono il comportamento organizzativo, terrà conto anche dell'effettiva capacità di attuazione della presente, assumendo come indicatore l'accelerazione del procedimento e comunque il rispetto della tempistica prevista.

I dirigenti responsabili della valutazione e del controllo di gestione inseriranno appositi indicatori sulla base delle capacità di applicazione della presente circolare che integra e completa la

- Capacità di intercettare, gestire risorse e programmare;
- Capacità di valorizzare competenze e attitudini dei propri collaboratori;
- Capacità di individuazione del livello di priorità degli interventi da realizzare.

Il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti verrà posto come indicatore anche per la valutazione del comparto non dirigenziale.

SEGNALAZIONE RITARDI E INADEMPIENZE

L'utenza deve segnalare ritardi/inadempienze legati all'attuazione della presente circolare per posta elettronica a agri.direzione@regione.sicilia.it

E' istituito l'**OSSERVATORIO RITARDI/INADEMPIENZE** al quale è demandato il monitoraggio dell'attuazione della presente circolare e l'accertamento degli effetti negativi ai fini delle responsabilità e di quanto previsto dai contratti collettivi di riferimento.

L'Osservatorio è costituito da:

- il Dirigente UO - Segreteria, Supporto al Dirigente Generale e Valutazione
- il Dirigente UO - Controlli Interni di Gestione
- il Dirigente UO - Trasparenza e Semplificazione

Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta

*Firma Autografa
sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co. 2
del D.lgs. n° 239/1993*